

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Dichiarazioni 2014. Via libera dell'agenzia delle Entrate ai prospetti da utilizzare per 205 strumenti per l'accertamento

Studi di settore, pronti i modelli

Kit quasi completo: mancano all'appello software e regole sul regime premiale



Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Con l'approvazione dei modelli ufficiali si chiude la corsa applicativa per i 205 studi di settore che confluiscono in Unico 2014. Sono state le tappe della marcia forzata che ha caratterizzato

LE NOVITÀ

Indicazioni aggiuntive sui contratti di leasing e sulle imprese e i professionisti che sono «ex minimis»

questi ultimi giorni: il varo del decreto correttivo 2013, la messa in linea di Gerico 2014 e ora la pubblicazione della modulistica.

Per completare il quadro manca ancora il provvedimento con cui l'agenzia delle Entrate individua annualmente l'ambito del cosiddetto regime premiale per i soggetti congrui e coerenti (lo scorso anno fu varato il 5 luglio) e la circolare omnibus per fare il punto

della situazione. L'esperienza, peraltro, insegna che Gerico solitamente necessita di qualche aggiustamento, per cui c'è da aspettarsi anche qualche release dello strumento informatico. Per Unico 2013 la versione di 1.0.4 di Gerico è stata messa in linea il 19 luglio 2013. Ora si attende che le software house mettano a disposizione degli utenti gli aggiornamenti per poter cominciare effettivamente a lavorare. I tempi stringono visto che la scadenza del versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014, è ormai alle porte.

La modulistica ufficiale 2014, almeno per la parte generale, conferma quella dello scorso anno. Le istruzioni alle parti comuni vengono ancora divise in fascicoli che hanno ad oggetto oltre la "parte generale" i quadri specifici: A - Personale addetto all'attività, F e G - dati contabili, X - Altre informazioni; V - ulteriori dati specifici e il quadro T - congiuntura economica fondamentale per gestione dei correttivi anticrisi. In alcuni modelli relativi agli studi che presumibilmente andranno in evoluzione per il periodo d'imposta 2015, è stato inserito anche il quadro Z (dati complementari) per fornire ulteriori informazioni utili per l'aggiornamento degli stessi. Per i quadri tipicamente extracontabili (B, C, D ed E) occorre consultare le istruzioni previste per ogni singolo studio di settore.

Con riguardo alla parte generale si segnalano alcune novità. Per le imprese (quadro F) è stato aggiunto al rigo F18-costo per il godimento beni di terzi, un nuovo campo intermedio (campo 5), destinato ad accogliere le informazioni relative all'incidenza specifica dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto. La modifica trova giustificazione nel fatto che per i leasing stipulati dopo il 29 aprile 2012, la durata contrattuale può essere più breve rispetto al periodo di deduzione fiscale previsto dall'articolo 102, comma 7 del Tuir (Dl n. 16/2012). Va detto, peraltro, che la nuova informazione non ha alcuna influenza nel calcolo effettuato dal Gerico ai fini della congruità dei ricavi e della coerenza degli indici. Il quadro G relativo alle informazioni contabili riguardanti gli studi dei lavoratori autonomi resta invece praticamente invariato.

Nelle istruzioni 2014 viene ulteriormente specificato, rispetto allo scorso anno, che nei campi interni al rigo F18 non si deve indicare la quota parte di canone di locazione riferita a beni immobili (campo 2) e a beni mobili strumentali (campo 3) in affitto di azienda. Dello stesso tenore anche la modifica relativa al rigo F29, nel campo 2 interno allo stesso rigo, nel quale viene specificato che lo stesso non deve comprendere il valore dei beni strumentali inclusi nel contratto di affitto d'azienda.

Altre modifiche riguardano il rigo F23, dove va indicato l'ammontare dell'Irap deducibile riferita alle spese per il personale. Le istruzioni precisano che si tratta dell'Irap versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, a titolo di saldo e di acconto, deducibile, dal reddito di lavoro autonomo. Si tratta di un evidente refuso dato che il quadro F deve essere compilato dalle imprese e non dai professionisti.

Altra piccola novità riguarda gli ex minimi. Nel nuovo rigo F40 per le imprese e G23 per i professionisti, va segnalato (barrando la relativa casella) se il contribuente nel periodo d'imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi. Il rigo non va compilato nel caso in cui fosse già stato barrato il quadro V in relazione al periodo d'imposta 2012.

Infine nell'ambito del quadro A, si precisa che nel rigo A10 la percentuale da indicare è pari a quella derivante dal rapporto tra l'apporto di lavoro complessivamente prestato dall'amministratore (quindi sia per l'attività specifica di amministratore che quelle diverse) e quello necessario per l'attività a tempo pieno da parte di un dipendente. Lo scorso anno le istruzioni indicavano solamente l'attività relativa alla funzione di amministratore.

Le linee guida

01 | LE ISTRUZIONI

Le istruzioni ai modelli si compongono di una parte generale, unica per tutti gli studi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In tale ambito si distinguono le istruzioni ai quadri A (Personale addetto all'attività), F e G (dati contabili rispettivamente imprese e professionisti), X (Altre informazioni); V (ulteriori dati specifici) e il quadro T (congiuntura economica-correttivi). Il quadro Z (dati complementari) serve per la revisione programmata dello studio. Per i quadri, riguardanti

i dati extracontabili (B, C, D ed E) la modulistica base rinvia alle istruzioni previste per ognuno dei 205 studi di settore applicabili in Unico 2014

02 | LE SANZIONI

L'infedeltà (o l'omissione) può comportare, tra l'altro, il rischio di un accertamento induttivo in presenza di errori che comportino una differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi/compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli calcolati con il supporto dei dati indicati in dichiarazione

Dopo l'avvio dei controlli

Con il redditometro diritti del cittadino ancora sacrificati

di Gerardo Villanacci

Numerose recenti disposizioni legislative, soprattutto in materia fiscale, si pongono in evidente contrapposizione con il processo evolutivo dei paesi maggiormente sviluppati, europei e del Nord America, volto al rafforzamento delle garanzie dei soggetti privati nei confronti del potere pubblico.

Il mutamento è ispirato dalla progressiva valorizzazione dell'uomo come individuo (persona), dei suoi diritti e libertà, rispetto all'uomo come collettività, la cui enfattizzazione nei confronti del singolo cittadino ha, nel passato, alimentato le grandi dittature della destra e della sinistra.

Nella misconoscenza di tale insidia è stato recentemente attivato il "redditometro", strumento dell'agenzia delle Entrate finalizzato a reprimere l'evasione fiscale mediante la verifica concreta della congruenza tra spese sostenute nel corso del periodo d'imposta e reddito dichiarato dal contribuente.

Taluni dei profili di illegittimità evidenziati dalla giurisprudenza di merito possono ritenersi superati dal successivo recepimento, da parte dell'agenzia delle Entrate, delle indicazioni fornite dal Garante della protezione dei dati personali con parere del 21 novembre 2013.

La circolare n. 6/E dell'11 marzo 2014 emanata dall'Agenzia chiarisce, ad esempio, che i parametri per valutare la congruenza del tenore di vita rispetto al reddito dichiarato saranno rappresentati unicamente dalle spese certe (non più presunte e/o figurate in linea con le medie risultanti dall'indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie, come originariamente previsto), in considerazione dell'effettiva composizione del nucleo familiare del contribuente, al fine di scongiurare l'insorgere di potenziali criticità connesse alla (possibile) discordanza tra famiglia "anagrafica" e famiglia "fiscale" presente nell'anagrafe tributaria.

La centralità del contraddittorio dovrebbe poi garantire il contribuente che potrà, se del caso, fornire le opportune delucidazioni in ordine alle spese effettuate.

Al di là degli apprezzabili miglioramenti apportati allo strumento di indagine, ferma restando la valenza marginale e, in un certo senso, simbolica dello stesso, posto che saranno 20 mila gli accertamenti nell'anno in corso, è chiaro che lo stesso rappresenta un vulnus per il diritto alla riservatezza e all'intimità familiare, la cui tutela è una delle primarie finalità del nostro ordinamento.

La necessità di contrastare efficacemente un fenomeno odioso come l'evasione fiscale, non può aprioristicamente motivare una compressione significati-

va e generalizzata del diritto di ogni persona di non subire intrusioni esterne nella propria sfera personale fino a quando non violi un precetto normativo, ovvero non vi siano dubbi fondati in ordine alla sua inosservanza.

Il possibile accesso ai dati personali e familiari di tutti i contribuenti, al di fuori di qualsiasi indagine specifica, mal si concilia con i nostri principi giuridici, costruiti sulla centralità e inviolabilità della persona, e conduce ad una cruda, ma quantomai realistica, semplificazione per cui ogni soggetto è controllato e schedato in quanto potenziale, per non dire, presunto trasgressore.

Il pagamento di un tributo non è un esercizio piacevole, ma la consapevolezza che i servizi che uno Stato sociale è chiamato a garantire presuppongono determinate spese e mezzi idonei per fronteggiarle dovrebbe essere più che sufficiente per far perdere all'imposizione fiscale ogni connotato di detestabilità ed infondere il convincimento che per la concreta

IL QUADRO

Dopo le critiche del garante della privacy e della giurisprudenza è stata introdotta una serie di modifiche

IL PUNTO D'ARRIVO

Al di là dei miglioramenti lo strumento rappresenta un «vulnus» al diritto alla riservatezza e all'intimità familiare

attuazione di molti dei diritti che ogni giorno esercitiamo, ogni cittadino è chiamato a svolgere un ruolo attivo, per quanto proporzionato alla propria capacità contributiva.

Ecco quindi che nella prospettiva recepita dal Costituente l'evasione fiscale oltre ad essere un'attività contra legem è la rappresentazione plastica di una grave e intollerabile ingiustizia sul piano economico e, soprattutto, sociale che, tuttavia, in nessun caso può giustificare l'adozione di misure di carattere straordinario che violino i principi espressi dalla Carta Fondamentale.

Certamente la valorizzazione dell'individuo non può realizzarsi al punto di prevalere su quella della collettività, il cui primato non è in discussione, ma non possono essere eccessivamente, inutilmente, arbitrariamente, in altri termini sproporzionalmente sacrificati i valori fondanti sul sacro altare di un interesse pubblico, spesso trasfuso in obiettivi ad elevato quoziente di astrazione.

Ordinario di Diritto privato

Università Politecnica delle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco e immobili. La risoluzione dell'agenzia delle Entrate sulle regole per gli acquisti

La tracciabilità va estesa fino al saldo

Angelo Busani

Nel contratto di compravendita immobiliare in cui si preveda il pagamento dilazionato del prezzo in epoca posteriore alla firma del contratto, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo è assolto «fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, im-

INDICAZIONI PUNTUALI

Finora la disciplina più severa è stata applicata solo ai pagamenti fatti prima del contratto definitivo o in sede di rogito

porti ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo». È la conclusione cui giunge l'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 53/E di ieri.

Per comprendere il problema, occorre richiamare l'articolo 35, comma 22, del Dl 223/2006, il quale prevede l'obbligo dei contraenti di rendere, all'atto della cessione

di un immobile, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante, tra l'altro, l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Questa norma è assistita da un formidabile apparato sanzionatorio: la sanzione amministrativa da 500 a 10 mila euro; la sottoposizione del contratto (se si tratta di atto soggetto a imposta di registro, tassato con il principio del "prezzo-valore") all'ordinaria procedura di accertamento, vale a dire la determinazione della base imponibile in misura pari al valore di mercato del bene; la sanzione penale applicabile (articolo 76, Dpr 445/00) prevista, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci.

Per "prezzo-valore" (articolo 1, comma 497, legge n. 266/05) si intende il principio in base al quale la compravendita che ha ad oggetto un immobile abitativo e ha come acquirente una persona fisica viene tassato non con la regola "ordinaria" (corrente valore di mercato del be-

ne), ma prendendo come base imponibile la rendita catastale, rivalutata con i relativi coefficienti di aggiornamento.

Tornando alle norme sulla tracciabilità del prezzo pagato per la compravendita immobiliare, finora è stato per chiunque ovvio che la loro applicazione era limitata ai pagamenti fatti prima del contratto definitivo o in sede di rogito e che quindi, nei pochi casi di compravendite a prezzo dilazionato, fossero sufficienti le tradizionali espressioni che sono presenti nei contratti a prezzo dilazionato. Come poter infatti effettuare «l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo» se si tratta di un corrispettivo futuro? L'Agenzia pare aderire a questa considerazione, quando afferma che l'indicazione analitica delle modalità di pagamento, non può essere pretesa, evidentemente, in relazione a pagamenti che saranno effettuati successivamente rispetto all'atto di cessione immobiliare», e ciò in quanto appunto «nel momento della cessione, manca la possibi-

lità per le parti contraenti di fornire, in detto momento, gli estremi di tutti i pagamenti che comporgono il corrispettivo complessivamente pattuito».

Senonché, l'Agenzia afferma che «l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo possa essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo». Questa può essere (e senz'altro sarà) una espressione innocua, perché pretende (con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti) la presenza nel contratto di elementi necessari alla sua validità civilistica. Preoccupante sarebbe invece un'interpretazione rigorosa di queste parole, e cioè che da esse derivasse la pretesa di un dettaglio civilisticamente non richiesto (ad esempio: date "puntuali" e non più date "entro cui"; indicazione degli Iban, ecc.), il che si tradurrebbe in una ingiustificata limitazione della libertà contrattuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La novità



01 | Il chiarimento

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 53/E di ieri ha precisato che nel contratto di compravendita immobiliare in cui si preveda il pagamento dilazionato del prezzo in epoca posteriore alla firma del contratto, devono essere indicate analiticamente le modalità di pagamento del corrispettivo. Questo obbligo è assolto «fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo».

02 | L'interpretazione

Questa può essere una espressione innocua, perché si pretende la presenza nel contratto di elementi necessari alla sua validità civilistica. Preoccupante sarebbe un'interpretazione rigorosa di queste parole, e cioè che da esse derivasse la pretesa di un dettaglio civilisticamente non richiesto (ad esempio: date "puntuali" e non più date "entro cui"; modalità obbligatorie di pagamento; indicazione degli Iban di destinazione, eccetera)

La responsabilità del produttore tra prevenzione e tutela risarcitoria

Milano, 17 e 18 giugno 2014 - Grand Hotel et de Milan

Relatori

La responsabilità del produttore nella recente evoluzione normativa e giurisprudenziale
Prof. Avv. Giulio Ponzanelli
Università Cattolica del Sacro Cuore

La normativa sulla sicurezza dei prodotti e la disciplina degli strumenti preventivi
Prof. Avv. Ugo Carnevali
Università degli Studi di Milano
Avv. Elena Bellisario
Università di Roma Tre

La responsabilità penale per danni cagionati da prodotti difettosi
Prof. Avv. Elisa Scaroina
Università LUISS Guido Carli di Roma
Avv. Antonio Bana
Studio Legale Bana

La responsabilità del fabbricante per i danni cagionati dal prodotto conforme agli standard di sicurezza
Prof. Avv. Enrico Al Mureden
Università di Bologna

La responsabilità del produttore tra regole di settore e strumenti di diritto comune. Profili assicurativi
Prof. Avv. Massimo Franzoni
Università di Bologna

I profili di responsabilità nella fornitura di servizi
Avv. Annarita Ricci
Università di Bologna

Programma completo e iscrizioni
www.paradigma.it
info@paradigma.it

PARADIGMA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
Tel. 011.538686
Responsabile Paradigma
Dott.ssa Maria Vittoria Curbis

